CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINIO-STAGE PRATICO

PREMESSO CHE

a) Sia il sistema formativo che il sistema produttivo, concordano sulle necessità di sviluppare adeguatamente forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di favorire e migliorare la qualità dei processi formativi;

b) La Regione Sardegna con **Prot. n. 42862 del 02/10/2018 Determinazione n. 4551**, ha autorizzato lo svolgimento di **n. 2 edizioni** dei Corsi di Formazione Autofinanziati per il conseguimento della qualifica in "Operatore Socio Sanitario" (OSS) - erogati dall'Agenzia Formativa **I.FO.L.D. - Istituto Formazione Lavoro Donne** – Codice Corso - **28587/2018/IFOLD/OSS1000/SASSARI/01 -02** con un percorso formativo di 1000 ore.

c) La Regione Sardegna con **Prot. n. 54070 del 05/12/2018 Determinazione n. 5984**, ha autorizzato lo svolgimento di **n. 2 edizioni** dei Corsi di Formazione Autofinanziati per il conseguimento della qualifica in "Operatore Socio Sanitario" (OSS) - erogati dall'Agenzia Formativa **I.FO.L.D. - Istituto Formazione Lavoro Donne** – Codice Corso - **49849/2018/IFOLD/OSS1000/SASSARI/01 - 02** con un percorso formativo di 1000 ore.

L'esecuzione della proposta progettuale da svolgersi presso l'Agenzia Formativa **I.F.O.L.D. Istituto Formazione Lavoro Donne** sita in **SASSARI, Via Principessa Mafalda di Savoia, snc**;

d) La Regione Sardegna con **Prot. n. 54063 del 05/12/2018 Determinazione n. 5980**, ha autorizzato lo svolgimento di **n. 4 edizioni** dei Corsi di Formazione Autofinanziati per il conseguimento della qualifica in "Operatore Socio Sanitario" (OSS) - erogati dall'Agenzia Formativa **I.FO.L.D. - Istituto Formazione Lavoro Donne** – Codice Corso - **51883/2018/IFOLD/OSS1000/ALGHERO/01 - 04** con un percorso formativo di 1000 ore.

L'esecuzione della proposta progettuale da svolgersi presso l'Agenzia Formativa **I.F.O.L.D. Istituto Formazione Lavoro Donne** sita in **ALGHERO, Via Vittorio Emanuele, 113**;

e) Che il periodo di tirocinio-stage di formazione oggetto della presente convenzione rientra nel percorso formativo dei corsi sopra nominati;

TRA

L'I.FO.L.D. - Istituto Formazione Lavoro Donne, con sede in **Cagliari** – **via Peretti n. 1 C.F. 92021960924**, **P.IVA n. 02281090924** in seguito denominato più brevemente **"Agenzia Formativa"**, rappresentato dalla **Legale Rappresentante Dott.ssa Andreina Siddu** nata a **Villamar il 06/10/1945** Codice Fiscale **SDDNRN45R46L966U** domiciliata in tale sua qualità in Cagliari via Peretti 1.

E

L'Azienda per la Tutela della Salute - ATS Sardegna, in seguito più brevemente denominata Azienda, con **sede legale via Enrico Costa n. 57**, **P.Iva 00935650903,** rappresentata dal **Direttore Generale Dott. Fulvio Moirano**,

domiciliato per la sua carica in Sassari, delegato alla stipula della presente convenzione il Dott. Giovanni Salis, Direttore della S.C. Formazione Ricerca e Cambiamento Organizzativo, con deliberazione del Direttore Generale n. 1091 del 23.10.2018.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio-stage applicativo che sarà svolto presso le strutture della ATS Sardegna;

ART. 2

L'Azienda dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del tirocinio-stage oggetto della presente convenzione.

L'Azienda s'impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature e organizzazione, nonché a nominare propri dipendenti e/o collaboratori con la funzione di referenti di tirocinio-tutor aziendali, ai fini della realizzazione dei programmi identificati per lo specifico percorso formativo.

Per ogni anno di corso deve essere predisposto un documento preliminare che identificherà i nominativi dei referenti-tutor aziendali, del Tutor dell'Agenzia Formativa, degli allievi, nonché delle giornate previste con i rispettivi orari e le sedi di svolgimento dei tirocini.

ART. 3

Il Tirocinio-Stage applicativo, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione delle conoscenze dei sistemi produttivi aziendali.

ART. 4

I contenuti, i tempi, il calendario, le sedi e le modalità di realizzazione del Tirocinio-Stage inseriti nello specifico programma di tirocinio di cui all'art. 2, sono concordati fra le parti in coerenza con le procedure esistenti.

Nei programmi sono individuati più tutor per l'Azienda (un Tutor Coordinatore Aziendale e i referenti/tutor delle singole sedi), un tutor per l'Agenzia Formativa.

ART. 5

L'Agenzia Formativa dichiara che i tirocinanti sono coperti da polizza assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro INAIL posizione n. 91212603/02 e da polizza Responsabilità Civile n. 2012/03/2134772 emessa da Reale Mutua.

Tutte le suddette polizze assicurative sono a totale carico dell'Agenzia formativa.

L'Agenzia Formativa fornirà ai tirocinanti le divise e le calzature idonee nonché il cartellino di riconoscimento.

ART. 6

L'Agenzia Formativa allega in copia la certificazione di "**IDONEITA' ALLA MANSIONE**" per ciascun allievo, rilasciata dal Medico Competente Iscritto all'albo in riferimento dall'art. 38 comma 1 e comma d-bis D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008.

ART. 7

L'Agenzia Formativa è tenuta a far sottoscrivere ai tirocinanti una dichiarazione con la quale gli stessi si obbligano a:

- Firmare il registro di rilevazione della presenza giornaliera in Azienda;
- Svolgere le attività previste dal programma di tirocinio di cui all'art.4;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Rispettare i regolamenti e le prassi aziendali, fare uso dei dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione e ad averne cura, non apportare alcuna modifica di propria iniziativa ai macchinari e/o dispositivi di sicurezza, rispettare le norme antinfortunistiche;
- Collaborare con i tutors per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
- Seguire le indicazioni del tutor dell'Agenzia formativa e del tutor aziendale;
- Redigere su indicazione del tutor dell'Agenzia formativa una relazione sull'attività svolta;
- Predisporre e trasmettere all'Azienda di anno in anno il programma dei tirocini formativi degli allievi previsto dall'art.4

L'Agenzia Formativa è inoltre tenuta a:

- Seguire i tirocinanti nei tempi e con le modalità concordate con l'Azienda al fine di raggiungere gli obiettivi formativi previsti dal progetto e di verificare il regolare svolgimento del tirocinio-stage;
- Comunicare l'avvio e la cessazione del tirocinio all'INAIL e alla Regione Sardegna, Assessorato del Lavoro;

L'Agenzia Formativa ha facoltà di risolvere la presente convenzione, qualora emergessero problemi che potrebbero precludere la sicurezza dell'allievo e/o il buon esito dell'esperienza di tirocinio-stage.

ART. 8

L'Agenzia Formativa si impegna a versare al soggetto ospitante a titolo di rimborso, dietro presentazione di fattura elettronica da parte dell'ATS Sardegna, un compenso orario pari a euro 1,20 + Iva per allievo, se dovuta, per il totale delle ore di ciascun allievo effettivamente svolte.

ART. 9

L'Azienda è tenuta a:

- Identificare il Servizio di Coordinamento nel Servizio delle Professioni Sanitarie;
- Nominare un Tutor Coordinatore per l'organizzazione del tirocinio;
- Mettere a disposizione, durante il periodo di tirocinio-stage, i locali, gli impianti, le attrezzature ed il personale necessari per il raggiungimento delle finalità previste dal tirocinio-stage, come concordato in sede di progetto;
- Segnalare, in caso di incidente, l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, all'Agenzia formativa che provvederà alla comunicazione agli Istituti assicurativi;
- Consentire al tutor individuato dall'Agenzia formativa il libero accesso alle proprie strutture;
- Adempiere agli obblighi di legge previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- Assicurare che gli allievi ricevano una formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza e salute, in particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni;
- Non sostituire la propria forza lavoro con i tirocinanti, per qualsiasi attività, anche straordinaria;
- Contribuire, a conclusione dell'esperienza, alla valutazione del tirocinio;
- Rilevare la presenza giornaliera dei tirocinanti su apposito registro, mediante firma apposta dal referente tutor delle singole UU. OO., vidimato, a conclusione del tirocinio – stage, dal Tutor Coordinatore Aziendale;
- Rispettare e far rispettare il programma di Tirocinio-Stage in tutti i suoi aspetti;
- Mettere a disposizione i propri dipendenti e/o collaboratori che assumano il ruolo di referenti tutor, che avranno la responsabilità di seguire i tirocinanti, di esprimere una valutazione finale sulla realizzazione del programma e sul raggiungimento degli obiettivi, di redigere una relazione conclusiva delle attività svolte, da trasmettere al Servizio delle Professioni Sanitarie;
- Segnalare tempestivamente all'Agenzia formativa le eventuali assenze dei tirocinanti.

ART. 10

La realizzazione del Tirocinio-Stage non comporta per l'Azienda alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna

natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

ART. 11

Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 18, c. 1, lett. d) della Legge 196/1997. I rapporti che l'Azienda intrattiene con i tirocinanti, ai sensi della presente convenzione, non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né precostituiscono promessa di assunzione. In ogni caso non deve configurarsi una situazione di subordinazione gerarchica del tirocinante nei confronti dell'Azienda.

ART. 12

In conformità al Regolamento 2016/679/UE, il "soggetto proponente" e il "soggetto ospitante" assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

Il "soggetto ospitante" ed il "soggetto promotore" si impegnano, qualora per l'esecuzione della Convenzione occorra trattare, l'uno per conto dell'atro, dati personali di terzi, a farsi designare quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del regolamento 2016/679/UE, con la sottoscrizione di un apposito atto, da allegarsi alla presente Convenzione.

Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emerga una forma di contitolarità del trattamento dei dati personali di terzi da parte del "soggetto promotore" e del "soggetto ospitante", questi si impegnano a sottoscrivere a norma dell'art. 26 del Regolamento UE, che sarà parte integrante della presente Convenzione ed a rispettare i conseguenti obblighi di informativa verso gli interessati.

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

ART. 13

La presente Convenzione decorre dalla data indicata in calce ed ha la durata di 12 mesi

ART. 14

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme Nazionali e Regionali in materia di Formazione Professionale.

ART. 14

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposte e tasse ai sensi della Legge 21 dicembre 1978, n° 845.

Cagliari, data

IL SOGGETTO PROPONENTE

Istituto Formazione Lavoro Donne – I.FO.L.D.

Legale Rappresentante

Dott.ssa Andreina Siddu

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da
ANDREINA SIDDU
O = non presente
C = IT

IL SOGGETTO OSPITANTE

Azienda per la Tutela della Salute Sardegna

Il Direttore Generale

Dott. Fulvio Moirano